

N. 04957/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08141/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8141 del 2011, proposto da:

Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca, Cristina Della Valle, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, via Merulana, 234;

Associazione Pubblici Esercizi, Associazione Albergatori della Provincia di Como, Ratafià S.r.l., Giada S.n.c., Tom & Jerrj S.r.l., I 5 Sensi di Fabio Ghezzi, Gibibi S.r.l., Casati Fratelli S.n.c., Rh S.a.s. di Masarati Andrea, Caffè Nova Comum S.a.s. di Ronchetti Giorgio & C., Seven S.r.l., Al Molo S.r.l., Ristorante Da Pietro S.a.s., Carmine Giuliano, Paolo Fumagalli, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Della Valle, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, via Merulana, 234;

contro

il Comune di Como, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi,

Maria Antonietta Marciano, Marina Ceresa, Iginia Piatti, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5;

Dirigente del Settore Suap del comune di como, dott. Marco Fumagalli;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE I n. 01222/2011, resa tra le parti, concernente
LIMITAZIONI ORARIO DI APERTURA LOCALI UBICATI NEL
CENTRO STORICO

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il
Consigliere Doris Durante,

Uditi per le parti gli avvocati Latorraca e Mazzeo, per delega dell'Avv.
Manzi;

Considerato il difetto di istruttoria che contraddistingue l'attività propedeutica all'adozione del provvedimento oggetto del giudizio, sia in relazione alla misurazione dei livelli di rumorosità, sia alla diversa incidenza sui livelli di rumorosità delle singole tipologie di attività e, quindi, alla insufficiente considerazione dell'interesse degli appellanti ad un soddisfacente e remunerativo esercizio dell'attività commerciale;

Ritenuto che l'interesse alla quiete pubblica, alla sicurezza, al decorso,

all'igiene urbana, in base ai quali è stata adottata l'ordinanza sindacale vanno contemperati con l'interesse all'attività produttiva, che non è di minore dignità,

Ritenuto, per le suddette ragioni, oltre che in considerazione del pregiudizio rappresentato dagli appellanti, di accogliere l'istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell'amministrazione comunale che dovrà valutare la possibilità di una maggiore flessibilità degli orari di chiusura degli esercizi commerciali in relazione alle diverse attività esercitate e al correlato livello di rumorosità, alla possibilità di prevedere deroghe che tengano conto anche dell'adozione da parte degli esercizi commerciali di misure atte a ridurre la rumorosità;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8141/2011) ai fini del riesame.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE